



ADR Giustizia Integrativa

Iscritto al n. 212 del Registro tenuto presso il Ministero della Giustizia degli organismi abilitati a svolgere la mediazione



REGOLAMENTO DI PROCEDURA

Articolo 1 – Ambito di applicazione

1.1 Il presente regolamento (di seguito “**Regolamento**”) disciplina le procedure di mediazione finalizzate alla conciliazione di controversie civili e commerciali, relative a diritti disponibili, attivate presso l’Organismo ADR Giustizia Integrativa (di seguito “**Organismo**”). Le parti, d’intesa con il responsabile dell’Organismo, possono derogare al Regolamento in qualsiasi momento.

1.2 La mediazione si svolge in presenza delle parti e prevede uno o più incontri fra di esse (o fra chi li rappresenta, munito di apposita procura), gli eventuali legali ed il mediatore designato.

1.3 L’Organismo ha facoltà di avvalersi delle strutture, del personale e dei mediatori di altri organismi di mediazione, anche privati, con i quali abbia raggiunto un accordo, anche per singoli affari di mediazione, nonché di utilizzare i risultati delle negoziazioni paritetiche basate su protocolli di intesa tra le associazioni riconosciute ai sensi dell’art. 137 del Codice del Consumo e le imprese, o loro associazioni, e aventi per oggetto la medesima controversia (così come previsto e disciplinato dall’art. 7 comma II lett. c, Decreto Ministeriale 180/2010 al quale si fa espresso rinvio).

Articolo 2 – Avvio del procedimento

2.1 Alla mediazione può accedere chiunque, anche volontariamente, per la conciliazione di una controversia civile e commerciale vertente su diritti disponibili.

2.2 L’accesso alla mediazione avviene mediante il deposito della relativa istanza presso una delle sedi dell’Organismo sita nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia che si intende proporre, brevi manu, tramite raccomandata con avviso di ricevimento o mediante messaggio di posta elettronica.

2.3 Il deposito dell’istanza di mediazione si considererà validamente eseguito solo se detta istanza contenga tutte le informazioni necessarie per l’avvio del procedimento, nonché la ricevuta del versamento delle spese di avvio del procedimento e quelle di notifica degli atti.

2.4 L’istanza di mediazione deve contenere le informazioni appresso indicate:

- a) la denominazione dell’organismo a cui è destinata;

Sede Legale : Via G. Matteotti, 19 -80026 Casoria (Na) Tel. 081 757.69.51 Fax: 081 757.79.11

P.iva 03662930613 Email: casoria@adrgiustiziaintegrativa.it PEC: adrsrl@pec.it

- b) il nome, i dati identificativi ed i recapiti delle parti, di loro eventuali rappresentanti e/o consulenti presso cui effettuare le dovute comunicazioni;
- c) il nominativo dell'avvocato che assiste la parte istante;
- d) l'oggetto della lite;
- e) le ragioni della pretesa;
- f) il valore della controversia.

2.5 La parte istante deve autorizzare il trattamento dei propri dati personali, esclusivamente per il procedimento di mediazione.

2.6 Le istanze di mediazione sono registrate in un elenco cronologico tenuto presso l'Organismo.

2.7 La data di deposito costituisce tempo della domanda, ai sensi dell'art. 4, comma 1, e termine iniziale per gli effetti di cui all'art. 6, comma 2, del D.lgs. 28/2010.

2.8 Gli effetti sulla prescrizione e sulla decadenza, previsti dall'art. 5, comma 6, del D.lgs. 28/2010, decorrono dal momento del deposito dell'istanza di mediazione.

2.9 Il deposito dell'istanza di mediazione, nonché l'adesione alla stessa, costituiscono accettazione del regolamento e delle indennità di mediazione di cui al successivo art. 10.

Articolo 3 – Durata del procedimento

3.1 Il procedimento di mediazione non può avere durata superiore a 3 (tre) mesi. Il termine decorre dalla data di deposito dell'istanza di mediazione.

Articolo 4 – Presenza delle parti e loro rappresentanza

4.1 Alle persone fisiche è richiesto di partecipare agli incontri di mediazione personalmente. Queste possono farsi assistere da una o più persone di propria fiducia. La partecipazione per il tramite di rappresentanti (muniti di apposita procura speciale) è consentita solo per gravi ed eccezionali motivi.

4.2 Le persone giuridiche dovranno partecipare agli incontri di mediazione per il tramite di rappresentanti muniti dei necessari poteri per definire la controversia.

4.3 Per le controversie elencate all'art. 5 comma 1 bis del D. Lgs. 28/2010 e per quelle disposte dal giudice (per le quali la mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale), le parti devono partecipare fino al termine della della procedura con l'assistenza di un Avvocato iscritto all'Albo.

Articolo 5 – Nomina del mediatore

5.1 Dalla data di avvenuto deposito dell'istanza di mediazione e fino all'accettazione del mediatore designato, ogni adempimento viene posto in essere dal responsabile dell'Organismo.

Sede Legale : Via G. Matteotti, 19 -80026 Casoria (Na) Tel. 081 757.69.51 Fax: 081 757.79.11

P.iva 03662930613 Email: casoria@adrgiustiziaintegrativa.it PEC: adrsrl@pec.it

5.2 Entro 5 (cinque) giorni dal deposito dell'istanza di mediazione, previa verifica del pagamento delle spese di avvio del procedimento e quelle di notifica degli atti di cui al successivo art. 10 e delle informazioni di cui al precedente art. 2 comma 4, il responsabile dell'Organismo designa il mediatore, fra quelli inseriti nel proprio elenco e accreditati presso il Ministero della Giustizia, secondo criteri inderogabili e determinati al successivo comma 5.3.

5.3 Se entrambe le parti indicano come preferenza il nominativo del medesimo mediatore, il responsabile dell'Organismo ha l'obbligo di rispettare tale preferenza. Se, invece, solamente una parte indica come preferenza il nominativo di un mediatore, lo stesso non può essere designato per presunta incompatibilità con il procedimento. Il responsabile dell'Organismo designa il mediatore tenendo conto dei criteri appresso indicati:

- attività professionale esercitata;
- complesso delle specifiche conoscenze acquisite in relazione al percorso universitario svolto (laurea, perfezionamento e aggiornamento professionale, master, dottorato di ricerca);
- specializzazione per materia desunta dalla partecipazione a convegni, seminari, giornate di studio formative;
- grado di difficoltà della controversia ed esperienze maturate;
- disponibilità e vicinanza del mediatore alla sede accreditata.

5.4 Nelle controversie che richiedono specifiche competenze tecniche, il responsabile dell'Organismo può nominare uno o più mediatori ausiliari, senza alcun aggravio di spese a carico delle parti.

5.5 Il mediatore, se non coadiuvato da alcun ausiliario, potrà, con il consenso delle parti e del responsabile dell'Organismo, avvalersi di esperti iscritti negli albi dei consulenti presso i tribunali, con competenza nella specifica materia oggetto della mediazione. La nomina è subordinata all'impegno sottoscritto da almeno una delle parti a sostenerne gli oneri del relativo compenso. L'esperto eventualmente designato riceverà un compenso determinato secondo le tariffe professionali, se esistenti o diversamente concordato con le parti. Al pagamento di tale compenso provvederà direttamente la parte (o le parti) che ha (hanno) sottoscritto l'impegno entro 10 (dieci) giorni dalla ricezione della relativa fattura.

Articolo 6 – Obblighi del mediatore

6.1 Entro 5 (cinque) giorni dalla designazione di cui al precedente art. 5.1, il mediatore deve dichiarare se accetta o meno la designazione stessa. Egli non può rifiutarsi di svolgere la mediazione se non per giustificato motivo.

Sede Legale : Via G. Matteotti, 19 -80026 Casoria (Na) Tel. 081 757.69.51 Fax: 081 757.79.11

P.iva 03662930613 Email: casoria@adrgiustiziaintegrativa.it PEC: adrsrl@pec.it

6.2 In caso di accettazione, il mediatore designato dovrà depositare presso la segreteria dell'Organismo, apposita dichiarazione attestante la sua assoluta indipendenza ed imparzialità rispetto alle parti e l'assenza di qualsiasi interesse attuale o passato rispetto alla mediazione assegnatagli.

6.3 Il procedimento di mediazione può avere inizio solo dopo la sottoscrizione da parte del mediatore della dichiarazione di cui al precedente comma.

6.4 Il mediatore non può accettare la designazione quando:

- a) abbia in corso rapporti o relazioni di tipo professionale, commerciale, economico, familiare o personale con una delle parti;
- b) una delle parti del procedimento sia assistita da professionista di lui socio o con lui associato, ovvero che eserciti negli stessi locali.

6.5 In ogni caso il mediatore deve comunicare al responsabile dell'Organismo ogni circostanza di fatto e ogni rapporto con le parti o con i loro difensori che possano incidere sulla sua indipendenza.

6.6 Il mediatore è chiamato a svolgere la sua funzione improntando il proprio comportamento a probità e correttezza affinché il procedimento si svolga con imparzialità e indipendenza.

6.7 Nel corso del procedimento il mediatore deve comportarsi in modo da preservare la fiducia in lui riposta dalle parti e deve rimanere immune da influenze e condizionamenti esterni di qualunque tipo.

6.8 Il mediatore è tenuto ad eseguire personalmente la mediazione non essendo prevista alcuna possibilità di delega. Egli è altresì tenuto al rigoroso rispetto delle norme di comportamento contenute nel Codice Etico (**Allegato B**).

6.9 Su motivata istanza di parte, il responsabile dell'Organismo può provvedere alla eventuale sostituzione del mediatore. La competenza in merito alla sostituzione del mediatore è del rappresentante legale dell'Ente che ha istituito l'Organismo, nel caso in cui la mediazione sia svolta dal responsabile dell'Organismo medesimo.

6.10 Nel caso in cui per qualsivoglia motivo il mediatore non possa completare il proprio incarico, il responsabile dell'Organismo provvede alla relativa sostituzione.

6.11 I mediatori accreditati dall'Organismo presso il Ministero della Giustizia hanno l'obbligo di uno specifico aggiornamento, almeno biennale, da acquisire presso gli Enti di formazione in base all'art. 18 del D.M. 180/2010, nonché della partecipazione, in forma di tirocinio assistito, ad almeno 20 (venti) casi di mediazione presso organismi iscritti nell'apposito registro ministeriale.

6.12 Il mancato aggiornamento previsto al precedente comma comporta la cancellazione del mediatore dall'elenco dell'Organismo.

6.13 L'Organismo consentirà il tirocinio assistito, di cui all'art. 4, comma 3, lettera b) del D.M. 180/2010, ai mediatori che ne faranno richiesta, disciplinandolo con apposito regolamento e dando priorità ai professionisti iscritti nel proprio elenco.

Articolo 7 – Svolgimento della mediazione

7.1 Il responsabile dell'Organismo designa il mediatore e fissa, entro 30 (trenta) giorni dal deposito della relativa istanza, la data, l'ora e la sede del primo incontro, dandone comunicazione ai soggetti della procedura secondo le modalità di cui al successivo art. 9.

7.2 Il mediatore è tenuto a svolgere l'incontro con la parte istante anche in mancanza di adesione della parte chiamata in mediazione.

7.3 Il mediatore informa le parti dei benefici fiscali previsti dagli artt. 17 e 20 del D.lgs. 28/2010 e li avverte della circostanza che, ai sensi dell'art. 8, comma 4-bis, del D.lgs. n. 28/2010, il giudice può desumere dalla mancata partecipazione al procedimento argomenti di prova ai sensi dell'art. 116, comma 2, cod. proc. civ.. Il giudice condanna la parte costituita che, nei casi previsti dall'art.5, non ha partecipato al procedimento senza giustificato motivo, al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per giudizio.

7.4 La controparte, in caso di adesione alla procedura, mediante deposito della domanda di adesione che dovrà essere effettuato presso una delle sedi dell'Organismo brevi manu, tramite raccomandata con avviso di ricevimento o mediante messaggio di posta elettronica, è tenuta al versamento, almeno 5 (cinque) giorni prima dell'incontro di mediazione, delle spese di avvio del procedimento di cui al successivo art. 10. Il responsabile dell'organismo riterrà prive di effetti le domande di adesione qualora alle stesse non sia allegata la documentazione attestante l'avvenuto pagamento delle spese di avvio. In tal caso l'adesione, non producendo alcun effetto, non pregiudicherà in alcun modo l'incontro di mediazione che si svolgerà solo con la parte istante.

7.5 Il primo incontro di mediazione sarà dedicato ad una fase informativa, in cui il mediatore chiarisce alle parti la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione, e ad una fase decisionale, in cui il mediatore invita le parti e i loro avvocati a esprimersi sulla possibilità di iniziare la procedura. Il primo incontro si conclude quando il mediatore ritiene evidente la volontà delle parti di proseguire o meno con la procedura, oppure quando la mancata comparizione di una di esse ne impedisca lo svolgimento. Nel caso di mancata comparizione di una delle parti o di mancato accordo tra esse per proseguire la mediazione, il mediatore dovrà redigere l'apposito verbale che costituirà titolo per dimostrare l'assolvimento della condizione di

procedibilità. Anche in caso di concorde volontà delle parti di proseguire la mediazione il mediatore dovrà redigere apposito verbale che dia atto di tale circostanza, allo scopo di determinare chiaramente la conclusione del primo incontro e l'inizio delle fasi successive della procedura, con il conseguente obbligo per le parti di provvedere al pagamento delle relative indennità.

7.6 Nel caso di prosecuzione della procedura il mediatore, dopo aver sentito le diverse posizioni delle parti, nelle sessioni comuni e/o separate, tenterà di facilitare una composizione della controversia.

7.7 Se è raggiunto un accordo amichevole, il mediatore forma processo verbale al quale è allegato il testo dell'accordo medesimo. Il verbale, che deve essere sottoscritto dalle parti e dal mediatore il quale certifica l'autenticità della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità a sottoscrivere, dovrà essere depositato presso la segreteria dell'Organismo.

7.8 L' accordo sottoscritto dalle parti e dai rispettivi avvocati costituisce titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, l'esecuzione per consegna e rilascio, l'esecuzione degli obblighi di fare e non fare, nonché per l'iscrizione di ipoteca giudiziale. Gli avvocati attestano e certificano la conformità dell'accordo alle norme imperative e all'ordine pubblico. In tutti gli altri casi l'accordo allegato al verbale è omologato, su istanza di parte, con decreto del presidente del tribunale, previo accertamento della regolarità formale e del rispetto delle norme imperative e dell'ordine pubblico.

7.9 Quando l'accordo non è raggiunto, il mediatore può formulare una proposta di conciliazione. In ogni caso, il mediatore formula una proposta di conciliazione se le parti gliene fanno concorde richiesta in qualunque momento del procedimento.

7.10 La proposta di conciliazione è comunicata alle parti con le modalità di cui all'art. 9 ed è inserita nel fascicolo della procedura. Le parti entro 7 (sette) giorni dalla ricezione della proposta, comunicano al mediatore per iscritto (brevi manu, tramite raccomandata con avviso di ricevimento o messaggio di posta elettronica), l'accettazione o il rifiuto della proposta. In mancanza di risposta nel termine di cui sopra, la proposta si intende rifiutata.

7.11 Nella formulazione della proposta il mediatore è tenuto al rispetto dei principi di ordine pubblico e delle norme imperative.

7.12 Salvo diverso accordo delle parti, la proposta non può contenere alcun riferimento alle dichiarazioni rese o alle informazioni acquisite nel corso del procedimento, ad eccezione degli elementi risultanti dai documenti depositati e noti a tutte le parti.

7.13 Se le parti aderiscono alla proposta si forma processo verbale che, sottoscritto dalle parti e dal mediatore il quale certifica l'autenticità della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere, dovrà essere depositato presso la segreteria dell'Organismo.

7.14 Se con l'accordo amichevole o l'accettazione della proposta del mediatore le parti concludono uno dei contratti o compiono uno degli atti previsti dall'art. 2643 cod. civ., per procedere alla trascrizione dello stesso, la sottoscrizione del processo verbale deve essere autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato.

7.15 L'accordo raggiunto, anche a seguito della proposta, può prevedere il pagamento di una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza degli obblighi stabiliti ovvero per il ritardo nel loro adempimento.

7.16 Se la conciliazione non riesce (per mancato accordo fra le parti o per mancata accettazione della proposta), il mediatore forma processo verbale indicando i motivi dell'esito negativo del tentativo di mediazione. Nel caso di formulazione della proposta, dovrà contenere l'indicazione della proposta stessa. Il verbale, sottoscritto dalle parti e dal mediatore il quale certifica l'autenticità della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità a sottoscrivere, dovrà essere depositato presso la segreteria dell'Organismo.

7.17 La segreteria dell'Organismo può rilasciare, entro giorni tre dall'avvenuta richiesta delle parti, l'attestazione di conclusione del procedimento e copia del relativo verbale.

7.18 Fermo restando quanto previsto al successivo art. 10, il rilascio del verbale conclusivo della procedura di mediazione è comunque condizionato al pagamento dell'intero importo delle indennità.

7.19 Al termine del procedimento di mediazione a ciascuna delle parti viene consegnata una scheda di valutazione del servizio reso conforme al modello allegato (**Allegato C**) da trasmettere al responsabile del registro degli organismi di mediazione tenuto dal Ministero della Giustizia.

Articolo 8 – Luogo della mediazione

8.1 La mediazione si svolge presso una delle sedi accreditate dall'Organismo ubicata nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia che si intende proporre.

Articolo 9 – Modalità di comunicazione

9.1 Tutte le comunicazioni ai soggetti della procedura saranno effettuate mediante messaggi di posta elettronica inviata all'indirizzo comunicato all'atto del deposito dell'istanza di mediazione o inserito successivamente nel fascicolo.

9.2 In mancanza di indirizzo di posta elettronica, si procederà alla comunicazione via fax, sempre se sia stato comunicato il numero di fax automatico e, in mancanza anche di numero di fax, mediante raccomandata a.r.

Articolo 10 – Indennità di mediazione

10.1 All'Organismo è dovuta l'indennità di legge di cui alla normativa vigente (**Allegato A**).

Sede Legale : Via G. Matteotti, 19 -80026 Casoria (Na) Tel. 081 757.69.51 Fax: 081 757.79.11

P.iva 03662930613 Email: casoria@adrgiustiziaintegrativa.it PEC: adrsrl@pec.it

10.2 L'indennità dovuta all'Organismo è composta da due voci di spesa: spese di avvio del procedimento e spese di mediazione.

10.3 Le spese di avvio del procedimento e le spese di mediazione sono dovute da ciascuna parte. Le spese di notifica degli atti sono dovute dalla sola parte istante.

10.4 A norma dell'art. 17, comma 5-ter, del D. Lgs. 28/2010 e succ. modifiche e/o integrazioni, nel caso di mancato accordo all'esito del primo incontro, nessun compenso è dovuto per l'Organismo di mediazione. In tal caso la parte istante è tenuta al pagamento delle sole spese di avvio della procedura e a quelle della notifica degli atti, la controparte è tenuta al pagamento delle sole spese di avvio.

10.5 Nel caso in cui le parti decidono di proseguire la procedura, le indennità di mediazione dovranno essere versate a conclusione del primo incontro o comunque prima dell'inizio delle fasi successive.

10.6 Nel caso in cui il valore della lite risulti indeterminato, indeterminabile o vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, l'Organismo decide il valore di riferimento, sino al limite di euro 250.000 (duecentocinquantamila) e lo comunica alle parti. In ogni caso, se all'esito del procedimento di mediazione il valore risulti diverso, l'importo dell'indennità è dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento.

10.7 Nel caso in cui il pagamento delle indennità non venga effettuato entro i termini fissati al precedente art. 10.5 il relativo procedimento si considera sospeso fino al pagamento dell'intera indennità di mediazione.

10.8 Il procedimento si considera estinto nel caso in cui il pagamento delle indennità di cui al precedente art. 10.5 non venisse effettuato nel termine di giorni 15 (quindici) dalla data del provvedimento di sospensione.

10.9 Nel caso in cui, nell'ambito di una mediazione obbligatoria, una delle parti sia ammessa al gratuito patrocinio a carico dello Stato, la stessa dovrà allegare all'istanza di mediazione o all'atto di adesione idonea certificazione attestante le condizioni per l'ammissione al gratuito patrocinio. In tal caso, detta parte non dovrà pagare le spese di mediazione ma unicamente le spese di avvio del procedimento e, nel caso di parte istante, quelle di notifica degli atti.

10.10 Il pagamento delle indennità dovrà essere effettuato mediante bonifico bancario o in contanti presso la segreteria dell'Organismo. Non è ammessa altra forma di pagamento.

10.11 Copia della ricevuta dell'avvenuto pagamento delle indennità dovrà essere consegnata/inviata alla segreteria dell'Organismo.

Articolo 11 – Diritto di accesso

11.1 Le parti hanno diritto di accesso agli atti del procedimento disponibili nel fascicolo.

11.2 Il diritto di accesso ha per oggetto gli atti depositati dalle parti nelle sessioni comuni ovvero, per ciascuna parte, gli atti depositati nella propria sessione separata.

Sede Legale : Via G. Matteotti, 19 -80026 Casoria (Na) Tel. 081 757.69.51 Fax: 081 757.79.11

P.iva 03662930613 Email: casoria@adrgiustiziaintegrativa.it PEC: adrsrl@pec.it

11.3 Sono escluse eventuali allegazioni documentali riservate al solo mediatore, espressamente qualificate come tali dalle parti.

11.4 I dati personali e sensibili di ciascuna parte sono trattati nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, recante “Codice in materia di protezione dei dati personali” e dell’autorizzazione del Garante per la Protezione dei dati personali 21 aprile 2011.

Articolo 12 – Funzioni di controllo

12.1 Il Ministero della Giustizia esercita funzioni di controllo sull’Organismo e può disporre la sospensione, nei casi di violazione della vigente normativa e, nei casi più gravi, anche la cancellazione.

12.2 In caso di sospensione dell’Organismo, i procedimenti in corso rimangono sospesi fino al procedimento di revoca della sospensione stessa.

12.3 In caso di cancellazione dell’Organismo, il responsabile dell’Organismo può stipulare, entro 30 (trenta) giorni, protocolli d’intesa con altri organismi per la cessione dei procedimenti in corso, prediligendo, ove possibile, per ciascun procedimento, organismi con cui collabora il mediatore già designato. Fino alla comunicazione delle parti dell’avvenuta cessione, il procedimento rimane sospeso.

12.4 Se non si procede nei termini di cui sopra alla cessione, l’Organismo restituisce alle parti le spese di mediazione incassate ed il procedimento di mediazione si estingue.



ADR Giustizia Integrativa

Iscritto al n. 212 del Registro tenuto presso il Ministero della Giustizia degli organismi abilitati a svolgere la mediazione



Allegato "A"

INDENNITA' DI MEDIAZIONE

L' indennità complessiva da corrispondere all'Organismo si compone di due voci di spesa:

- 1) SPESA DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO**, trattasi di una spesa fissa che prescinde dal valore della controversia.

A carico della **PARTE ISTANTE**: **€ 48,80** (quarantotto/80, iva incusa a 22%) + **€ 10,00** (dieci/00, per la notifica degli atti da pagarsi per ciascuna delle controparti). Deve essere versata al momento del deposito dell'istanza di mediazione e costituisce condizione per l'avvio della procedura;

A carico della **CONTROPARTE**: **€ 48,80** (quarantotto/80, iva incusa a 22%). Deve essere versata in caso di adesione e/o comparsa al primo incontro di mediazione.

- 2) SPESA DI MEDIAZIONE**, è comprensiva dell'onorario del mediatore e trattasi di una spesa variabile in misura del valore della controversia (**TABELLE A, B, C**). **Le parti** sono tenute al versamento in caso di prosieguo della procedura all'esito del primo incontro.

A norma dell'art. 17, comma 5-ter, de D.lgs. 28/20101, così come modificato dalla Legge 98/2013 di conversione del Decreto Legge 69/2013, nel caso di mancato accordo all'esito del primo incontro, nessun "compenso" è dovuto all'Organismo.

Sede Legale : Via G. Matteotti, 19 -80026 Casoria (Na) Tel. 081 757.69.51 Fax: 081 757.79.11

P.iva 03662930613 Email: casoria@adrgiustiziaintegrativa.it PEC: adrsrl@pec.it

TABELLA A)

Tabella della spesa di mediazione ridotta per tutte le materie oggetto di mediazione (materie di cui all'art. 5 comma I-bis, del D.lgs n. 28 del 2010, procedure di mediazione volontaria, per clausola contrattuale e demandate dal giudice):

valore della lite	spese di mediazione per ciascuna parte (inclusa iva 22%)
Fino a € 1.000	€ 52,46
Da € 1.001 a € 5.000	€ 104,92
Da € 5.001 a € 10.000	€ 195,20
Da € 10.001 a € 25.000	€ 292,80
Da € 25.001 a € 50.000	€ 488,00
Da € 50.001 a € 250.000	€ 812,52
Da € 250.001 a € 500.000	€ 1.220,00
Da € 500.001 a € 2.500.000	€ 2.318,00
Da € 2.500.001 a € 5.000.000	€ 3.172,00
Oltre € 5.000.001	€ 5.612,00

TABELLA B)

Tabella della spesa "aggiuntiva" di mediazione, con importi aumentati del 25%, da applicare in caso di successo della mediazione (ai sensi dell'art. 16, comma 4, del DM 180/2010, come modificato dall'art. 5 del DM 145/2011):

valore della lite	aumento in caso di successo per parte (inclusa iva 22%)
Fino a € 1.000	€ 13,11
Da € 1.001 a € 5.000	€ 26,23
Da € 5.001 a € 10.000	€ 48,80
Da € 10.001 a € 25.000	€ 73,20
Da € 25.001 a € 50.000	€ 122,00
Da € 50.001 a € 250.000	€ 303,13
Da € 250.001 a € 500.000	€ 305,00
Da € 500.001 a € 2.500.000	€ 579,50
Da € 2.500.001 a € 5.000.000	€ 793,00
Oltre € 5.000.001	€ 1.403,00

TABELLA C)

Tabella della spesa "aggiuntiva" di mediazione, con importi aumentati del 20%, da applicare, con esclusione delle materie di cui all'art. 5 del comma I-bis del D. Lgs. 28/10, tenuto conto della particolare importanza, complessità, o difficoltà della procedura e nel caso di formulazione della proposta da parte del mediatore:

valore della lite	aumento in caso di complessità o di formulazione della proposta per parte (inclusa iva 22%)
Fino a € 1.000	€ 10,49
Da € 1.001 a € 5.000	€ 29,98
Da € 5.001 a € 10.000	€ 39,04
Da € 10.001 a € 25.000	€ 58,56
Da € 25.001 a € 50.000	€ 97,60
Da € 50.001 a € 250.000	€ 162,50
Da € 250.001 a € 500.000	€ 244,00
Da € 500.001 a € 2.500.000	€ 463,60
Da € 2.500.001 a € 5.000.000	€ 634,40
Oltre € 5.000.001	€ 1.122,40

Sede Legale : Via G. Matteotti, 19 -80026 Casoria (Na) Tel. 081 757.69.51 Fax: 081 757.79.11

P.iva 03662930613 Email: casoria@adrgiustiziantegrativa.it PEC: adrsrl@pec.it



ADR Giustizia Integrativa

Iscritto al n. 212 del Registro tenuto presso il Ministero della Giustizia degli organismi abilitati a svolgere la mediazione



Allegato "B"

CODICE ETICO

NORME DI COMPORTAMENTO DEL MEDIATORE

- 1 - Il mediatore si impegna a svolgere l'attività secondo le norme del regolamento dell'organismo e secondo le norme di legge di cui al d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28.
- 2 - Il mediatore che accetta l'incarico deve essere certo di potere assolvere il proprio compito con la competenza richiestagli e secondo le sue personali qualificazioni personali.
- 3 - Il mediatore, allo scopo di garantire la imparzialità, deve rimanere indipendente per tutto il corso della procedura e deve informare immediatamente il responsabile di possibili pregiudizi nell'attività di mediazione.
- 4 - Il mediatore, nello svolgimento della propria funzione deve formulare le proposte di mediazione nel rispetto delle legge e delle norme imperative.
- 5 - Il mediatore deve rispettare le disposizioni organizzative e le comunicazioni del responsabile dell'ufficio.
- 6 - Il mediatore deve astenersi dall'attività di mediazione quando ha rapporti personali con le parti o quando ha interesse all'affare oggetto della mediazione.
- 7 - Il mediatore per ogni singolo affare ha l'obbligo di sottoscrivere una dichiarazione di imparzialità ai sensi dell'articolo 14, comma 2 del d.lgs. 28/2010.
- 8 - Il mediatore può avvalersi dell'aiuto di tecnici, nominati fra gli elenchi dei consulenti di ufficio presso i tribunali e deve essere imparziale nella scelta degli stessi; gli incarichi devono essere distribuiti ai sensi dell'articolo 22 delle disposizioni attuative del codice di procedura civile.
- 9 - Il mediatore nel proporre l'accordo conciliativo non può influenzare la parti sulla loro determinazione, facendo intendere quale sarà l'esito del giudizio.
- 10 - Durante la durata della procedura di mediazione il mediatore deve evitare ogni comunicazione al di fuori dell'ufficio dell'organismo con le parti e, nel caso di comunicazioni necessarie, ne deve informare il responsabile e richiederne il parere.
- 11 - Il mediatore non può comunicare al di fuori del procedimento, alle parti, o ai loro difensori, le notizie relative al procedimento.
- 12 - Il mediatore ha il dovere di riservatezza relativamente a tutte le informazioni apprese durante il procedimento di mediazione e relativamente alle dichiarazioni rese dalle parti; i dati personali possono essere utilizzati solo ed esclusivamente per il procedimento di mediazione.
- 13 - Per eventuale diffusione di notizie ed informazioni relative ad un procedimento, al fine di essere utilizzate in altra sessione di procedimento di mediazione, il mediatore si deve fare autorizzare espressamente dalle parti.
- 14 - È fatto divieto al mediatore di testimoniare nel futuro giudizio sulle dichiarazioni rese dalle parti nel procedimento, ed in tal caso deve dichiarare di essere tenuto al segreto professionale imposto dall'articolo 10, comma 2 del d.lgs. 28/2010.
- 15 - Il mediatore non può proporre o accettare alcun accordo diretto con le parti relativamente al pagamento delle proprie competenze, né relativamente alla determinazione del compenso.
- 16 - Il mediatore non può accettare compensi dalle parti.
- 17 - Nello svolgimento del procedimento di mediazione, il mediatore deve favorire un sereno e proficuo svolgimento della procedura. Deve stabilire i tempi e modi dei rinvii in modo tale da consentire la presenza e la partecipazione delle parti.
- 18 - Il mediatore che non rispetta le norme del codice etico dell'organismo, può essere sostituito o revocato dall'organismo, con apposito provvedimento motivato.

Sede Legale : Via G. Matteotti, 19 -80026 Casoria (Na) Tel. 081 757.69.51 Fax: 081 757.79.11

P.iva 03662930613 Email: casoria@adrgiustizaintegrativa.it PEC: adrsrl@pec.it



ADR Giustizia Integrativa

Inscritto al n. 212 del Registro tenuto presso il Ministero della Giustizia degli organismi abilitati a svolgere la mediazione



Allegato "C"

SCHEDA DI VALUTAZIONE

Relativa alla pratica ____/____/____

Tra _____, nato a _____
il ____/____/____ e residente a _____ in via _____

E _____, nato a _____
il ____/____/____ e residente a _____ in via _____

COMPILATORE

COGNOME E NOME: _____

POSIZIONE _____ :

da 1 (assolutamente no/non favorevole) a 5 (certamente si/favorevole)

Ritiene che la procedura si sia svolta rispettando le prescrizioni di legge?

1 2 3 4 5

Pensa che vi siano stati ritardi evitabili nel corso della procedura?

1 2 3 4 5

Ritiene che il conciliatore sia preparato e competente?

1 2 3 4 5

Il conciliatore è stato sempre puntuale?

1 2 3 4 5

Ritiene che il conciliatore abbia rispettato gli obblighi di riservatezza?

1 2 3 4 5

Data ____/____/____ f/to sig. _____

Sede Legale : Via G. Matteotti, 19 -80026 Casoria (Na) Tel. 081 757.69.51 Fax: 081 757.79.11

P.iva 03662930613 Email: casoria@adrgiustizaintegrativa.it PEC: adrsrl@pec.it